



COMUNE DI GURRO

Provincia del V.C.O.



DELIBERAZIONE N. 3

del 23 APRILE 2022

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore 10,00 nella Sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAordinaria, in SECONDA convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
- COSTANTINI Dr. LUIGI VALTER Sindaco	X	
- PATRITTI ADRIANO	X	
- DRESTI FLORINDO		X
- CERIOLI ANTONIO	X	
- MINOGGIO FABIO	X	
- PATRITTI EMILIO	X	
- PORTA ANTONIO		X
- TESTORI CATIA GIOVANNA	X	
- MINOGGIO FLAVIO	X	
- BISMUTI MAURIZIO		X
- MOVALLI ALBERTO		X
TOTALE	7	4

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott. Merola Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTANTINI Dr. Luigi Valter, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/05/2020;

Dato atto che la Legge 160/19, per le diverse fattispecie previste, indicava i seguenti limiti:

- abitazioni principali: sono tassate se di lusso, ossia se incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze, con applicazione di un'aliquota base dello 0,5%, che può giungere ad un massimo dello 0,6%, con possibilità di azzeramento (a queste unità immobiliari è applicata una detrazione di € 200,00 calcolata su base annua per ogni unità abitativa, proporzionata ai mesi ed alla percentuale di possesso);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: è riproposta la misura base dello 0,1%, con possibilità di azzeramento;
- "beni merce": l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%, incrementabile fino a 0,25%, con possibilità di azzeramento (questi fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022);
- terreni agricoli: l'aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può raggiungere l'1,06%, con possibilità di azzeramento;
- fabbricati inclusi nel gruppo "D": è portata allo 0,86% l'aliquota base, ricordando che allo Stato spetta la quota corrispondente all'aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l'aliquota nella misura massima dell'1,06% o di contenerla allo 0,76%, pari alla quota dello Stato;
- altri immobili: l'aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino all'1,06%, con possibilità di azzerarla;

Richiamata la deliberazione n. 3 del 27/03/2022 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2021;

Dato atto che la proposta di aliquote 2022 è la conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2021 ed approvate con il sopra richiamato atto consigliare;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) non è dovuta la prima rata 2022 della nuova IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le aliquote della nuova IMU già in vigore nell'anno 2021 e precisamente:

Abitazione principale e pertinenze - tipologie non esenti (categorie catastali A/1/, A/8, A/9)	4,0 per mille Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	8,50 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,50 per mille;	8,50 per mille
Aree Edificabili	8,50 per mille
Terreni agricoli	0,00 per mille

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. 160/2019, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l'inefficacia delle delibere delle aliquote e del regolamento adottati con conseguente applicazione delle aliquote e del regolamento vigenti nell'anno precedente

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che :

Sulla proposta di deliberazione cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio che qui di seguito sottoscrive:
Rag. Dresti Rosangela

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla legittimità, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:
Dott. Merola Daniele

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di confermare per l'anno 2022 le aliquote della IMU già in vigore per l'anno 2021 e precisamente:

Abitazione principale e pertinenze - tipologie non esenti (categorie catastali A/1/, A/8, A/9)	4,0 per mille Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	8,50 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	8,50 per mille
Aree Edificabili	8,50 per mille
Terreni agricoli	0,00 per mille

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

5. Di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Gurro, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. n. 267/18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Costantini Luigi Valter

Il Segretario Comunale

Dott. Merola Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 21.05.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gurro, lì 21.05.2022

Il Segretario Comunale

Dott. Merola Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 23.04.2022:

- Perché è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gurro, lì 23.04.2022

Il Segretario Comunale

Dott. Merola Daniele